

Bruxelles, 3 febbraio 2023
(OR. en)

6022/23

AGRI 42
AGRIFIN 13
DELECT 21

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2023) 708 final
----------------	-------------------

Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 2.2.2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell'ambito della politica agricola comune
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 708 final.

All.: C(2023) 708 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.2.2023
C(2023) 708 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.2.2023

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell'ambito della politica agricola comune

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

Al fine di evitare costi e oneri amministrativi eccessivi connessi ai controlli della condizionalità applicati ai beneficiari che ricevono pagamenti basati sulle superfici nell'ambito sia di un piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sia di un programma di sviluppo rurale attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 31 dicembre 2025, l'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1172 stabilisce che i controlli della condizionalità connessi alle superfici sono considerati includere i controlli della condizionalità di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Questa disposizione transitoria è giustificata dal fatto che, per quanto riguarda i pagamenti basati sulle superfici, le nuove regole di condizionalità sono generalmente più rigorose rispetto alle prescrizioni di quest'ultimo regolamento tanto in materia di obblighi che di sanzioni. Si può quindi presumere che le precedenti regole di condizionalità siano rispettate se il beneficiario rispetta gli obblighi previsti dalle nuove regole di condizionalità.

Tuttavia, per omissione, nell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1172 mancano riferimenti alle disposizioni sui pagamenti basati sulle superfici per la forestazione, l'imboschimento, l'allestimento di sistemi agroforestali, le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, i servizi silvo-ambientali e climatici e la salvaguardia delle foreste. È necessario rettificare tale errore per evitare inutili costi amministrativi a causa della sovrapposizione tra i controlli della condizionalità a norma delle regole precedenti e quelli a norma delle regole attuali.

L'adozione del presente atto delegato non comporta incidenze finanziarie.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 30 novembre 2022 si è svolta nell'ambito del gruppo di esperti sull'attuazione del regolamento sui piani strategici della PAC una consultazione con esperti dei 27 Stati membri, finalizzata allo scambio di pareri specialistici sul presente atto. La riunione ha consentito di presentare integralmente il progetto di disposizioni della Commissione e di procedere a uno scambio approfondito di opinioni su tutti i suoi aspetti. I documenti relativi alla consultazione scritta sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati. A seguito della consultazione pubblica di quattro settimane conclusasi il 30 dicembre 2022, la Commissione ha ricevuto dai portatori di interessi quattro osservazioni, nessuna delle quali comporta modifiche dell'atto giuridico proposto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto rettifica l'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1172, che stabilisce disposizioni transitorie in relazione ai controlli della condizionalità applicati ai beneficiari che ricevono pagamenti basati sulle superfici nell'ambito sia di un piano strategico della PAC a

norma del regolamento (UE) 2021/2115 sia di un programma di sviluppo rurale attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Mediante tale rettifica saranno inclusi nell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1172 i riferimenti ai pagamenti basati sulle superfici di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.2.2023

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell'ambito della politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013¹, in particolare l'articolo 105,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione² si prefigge di garantire l'agevole transizione dalle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³. L'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1172 stabilisce perciò norme transitorie relative all'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, al fine di evitare costi e oneri amministrativi eccessivi connessi ai controlli della condizionalità applicati ai beneficiari che ricevono pagamenti basati sulle superfici nell'ambito sia di un piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ sia di un programma di sviluppo rurale attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ fino al 31 dicembre 2025.
- (2) Tuttavia, per omissione, nell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1172 mancano riferimenti alle disposizioni sui pagamenti basati sulle superfici per la forestazione, l'imboschimento, l'allestimento di sistemi agroforestali, le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, i servizi silvo-ambientali e climatici e la salvaguardia delle foreste. Tale errore dovrebbe essere rettificato per evitare inutili costi amministrativi a causa della sovrapposizione tra i controlli della

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

² Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità (GU L 183 dell'8.7.2022, pag. 12).

³ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁴ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

condizionalità a norma delle regole precedenti e quelli a norma delle regole attuali. Nell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1172 dovrebbero perciò essere inclusi i riferimenti all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

- (3) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1172.
- (4) Al fine di garantire la continuità nell'esecuzione dei controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/1172,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1172

All'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/1172, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 i controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all'articolo 83 del medesimo regolamento sono effettuati sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025 a norma di detto regolamento, quando il beneficiario interessato riceve pagamenti basati sulle superfici anche nell'ambito del piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2.2.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN